



CODICE DI COMPORTAMENTO DI TIP

**PER LA GESTIONE, IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE
A OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI TIP O SU STRUMENTI FINANZIARI AD ESSI
COLLEGATI COMPIUTE DA "SOGETTI RILEVANTI" E DA PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE
LEGATE
(INTERNAL DEALING CODE)**

AGGIORNATO AL 15 MAGGIO 2024

INDICE

PREMESSA	3
Art. 1 – Definizioni	4
Art. 2 – Ambito di applicazione	5
Art. 3 – Procedura per l'individuazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Collegate	5
Art. 4 – Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti o della Società nei confronti di CONSOB; termini e modalità di adempimento	6
Art. 5 – Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti nei confronti della Società; termini e modalità di adempimento	7
Art. 6 – Obblighi e modalità di pubblicazione delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti	7
Art. 7 – Ulteriori obblighi dei Soggetti Rilevanti	7
Art. 8 – Divieto o limitazione del compimento di Operazioni Rilevanti	8
Art. 9 – Casi di esclusione per le operazioni rilevanti	10
Art. 10 – Soggetto preposto all'attuazione del Codice	11
Art. 11 – Sanzioni	12
Art. 12 – Trattamento dei dati personali	12
 ALLEGATO 1	
ALLEGATO 2	

PREMESSA

Il presente codice di comportamento (“Codice”) è stato emanato in attuazione (i) dell’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”), (ii) dei Regolamenti delegati (UE) n. 522/2016 e n. 523/2016, nonché, ove applicabili, (iii) delle disposizioni del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e (iv) del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (“CONSOB”) con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato (“Regolamento Emittenti”)), fermo restando che, ai fini dell’aggiornamento del Codice alle disposizioni introdotte dal MAR e dai citati Regolamenti comunitari, si è tenuto conto altresì delle indicazioni espresse da CONSOB nella Comunicazione n. 0061330 dell’1 luglio 2016.

Il Codice ha la finalità di migliorare la trasparenza e l’omogeneità informativa nei confronti del mercato e disciplina gli obblighi di comportamento e informativi nei confronti della Società, di CONSOB e del pubblico relativamente alle operazioni compiute, anche per interposta persona, sugli Strumenti Finanziari della Società e sugli Strumenti Finanziari Collegati, come meglio individuate nel Codice stesso, poste in essere dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Collegate (i termini con l’iniziale maiuscola sono definiti all’articolo 1 del presente Codice).

ART. 1 – DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole di questo Codice, ai fini dello stesso i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

1.01 Strumenti Finanziari: le azioni emesse dalla Società e negoziate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni”) nonché le obbligazioni e gli altri titoli di debito tempo per tempo emessi dalla Società e ogni altro strumento finanziario quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della direttiva 2014/65/UE.

1.02 Operazioni Rilevanti: le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione, scambio ed altre operazioni, come anche individuate ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento delegato (UE) n. 522/2016, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari o di Strumenti Finanziari Collegati compiute da parte di Soggetti Rilevanti o da Persone Collegate o per loro conto, anche per interposta persona o tramite società fiduciaria.

Sono fatti salvi i casi di esclusione di cui all’articolo 9 seguente.

1.03 Persone Collegate (o Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti o Persone Associate): per Persone Collegate si intendono:

- (a) il coniuge non separato legalmente (ovvero il partner equiparato al coniuge), i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, un parente dei Soggetti Rilevanti che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione Rilevante (i “Parenti”);
- (b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* o *partnership* (i) in cui un Soggetto Rilevante o uno dei Parenti sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; (ii) controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da un Parente; (iii) costituite a beneficio di un Soggetto Rilevante o da un Parente; e (iv) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di un Parente.

1.04 Soggetti Rilevanti: per Soggetti Rilevanti (o Persone che svolgono funzioni amministrative, di direzione o di controllo) si intendono:

- (a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che, pur non essendo membri degli organi aziendali di cui alla lettera (a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- (c) qualunque altro soggetto che venga individuato come Soggetto Rilevante ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

1.05 Società: Tamburi Investment Partners S.p.A.

- 1.06 Strumenti Finanziari Collegati: per Strumenti Finanziari Collegati si intendono gli strumenti derivati o altri strumenti collegati agli Strumenti Finanziari.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.01 Il Codice, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è dotato di efficacia cogente nei riguardi dei Soggetti Rilevanti (i “Destinatari”).
- 2.02 Il Codice disciplina gli obblighi informativi dei Destinatari nei confronti della Società (per quanto riguarda gli obblighi a loro carico), gli obblighi dei medesimi Destinatari e della Società nei confronti di CONSOB e del pubblico in relazione alle Operazioni Rilevanti compiute.
- 2.03 Il Codice disciplina le procedure per l'introduzione di ipotesi di divieto o di limitazione al compimento di operazioni su strumenti finanziari da parte dei Soggetti Rilevanti.
- 2.04 Il Codice disciplina, inoltre, ulteriori obblighi informativi e di condotta a carico dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Collegate.
- 2.05 Il Presidente e Amministratore Delegato o il Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società a tal uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione, introdurranno nel presente Codice e nei relativi allegati le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, riferendo in merito ad ogni modifica al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile successiva.

ART. 3 – PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE COLLEGATE

- 3.01 Il Referente, come definito al successivo articolo 11, o altro incaricato della Società, consegnerà ai Soggetti Rilevanti, rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina, per quanto riguarda i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, o all'atto dell'assunzione o nomina per i dirigenti e/o direttori (congiuntamente, la “Nomina”), e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data della Nomina, copia del presente Codice nonché un modulo (in una forma analoga a quella contenuta nel modulo accluso al presente Codice *sub* Allegato 1) da compilare e restituire alla Società entro e non oltre 10 giorni dalla consegna.
- 3.02 All'atto della consegna di copia del Codice e dell'ulteriore documentazione ai sensi del precedente paragrafo 3.01, il Referente dovrà comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti i propri recapiti, indicando, in particolare, il proprio numero di telefono e l'indirizzo email. In caso di variazione di tali recapiti il Referente dovrà provvedere a consegnare ai Soggetti Rilevanti un documento che indichi eventuali aggiornamenti dei propri recapiti.

- 3.03 I Soggetti Rilevanti notificheranno per iscritto alle rispettive Persone Collegate gli obblighi a questi spettanti ai sensi del presente Codice e conserveranno copia della suddetta notifica.
- 3.04 I Soggetti Rilevanti provvederanno a comunicare al Referente qualsiasi variazione inerente ai dati comunicati ai sensi del presente Codice tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla data in cui tale variazione si è verificata.
- 3.05 Ogni qualvolta il Codice sia stato modificato e/o integrato, il Referente provvederà a trasmettere ai Soggetti Rilevanti copia del Codice e del modulo da compilare e restituire alla Società entro e non oltre 10 giorni dalla consegna con le informazioni di cui sopra.
- 3.06 Il Referente ha diritto di ottenere, entro 8 giorni dalla richiesta (o nel minor tempo indicato nella relativa richiesta) e mediante comunicazione scritta, da ogni Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone Collegate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al Codice.
- 3.07 Le comunicazioni tra i Soggetti Rilevanti e la Società ai sensi del presente articolo dovranno essere effettuate per iscritto come segue:
- (i) se indirizzate alla Società, all'attenzione del Referente via email agli indirizzi di posta elettronica tamburi.spa@legalmail.it;
 - (ii) se indirizzate ai Soggetti Rilevanti, agli indirizzi e ai recapiti da questi indicati ai sensi dei precedenti paragrafi 3.01 e 3.04.
- 3.08 Il Referente provvederà altresì a redigere in formato elettronico ed a mantenere aggiornato un elenco di tutti i Soggetti Rilevanti e delle Persone Collegate.

ART. 4 – OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI O DELLA SOCIETÀ NEI CONFRONTI DELLA CONSOB; TERMINI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO

- 4.01 I Soggetti Rilevanti comunicano a CONSOB le Operazioni Rilevanti riferibili a loro stessi e/o alle rispettive Persone Collegate entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data dell'effettuazione di tali Operazioni Rilevanti, nei termini indicati al successivo paragrafo 4.03.
- 4.02 All'atto dell'adesione al Codice i Soggetti Rilevanti potranno fare richiesta alla Società di provvedere direttamente per loro conto, ed eventualmente per conto delle Persone Collegate ad essi riconducibili, alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti a CONSOB. In tal caso la Società provvederà ad adempiere, per conto dei Soggetti Rilevanti, all'obbligo di comunicazione nei confronti di CONSOB di cui al precedente paragrafo 4.01, nei termini indicati al successivo paragrafo 4.03, mediante trasmissione delle informazioni ricevute ai sensi del successivo articolo 5.

- 4.03 I Soggetti Rilevanti, ovvero, nel caso previsto dal precedente paragrafo 4.02, la Società, dovranno trasmettere a CONSOB la comunicazione prevista dal precedente paragrafo 4.01 mediante compilazione dello schema (lo “Schema”) riportato nell’allegato al Regolamento di esecuzione (UE) n. 523/2016 (accluso al presente Codice *sub* Allegato 2), con le modalità indicate nel successivo paragrafo 4.04.
- 4.04 Lo Schema di cui al precedente paragrafo 4.03 dovrà essere inviato anche a CONSOB via PEC all’indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è la Società o comunque un Soggetto Rilevante tenuto ad avere una PEC) o via posta elettronica all’indirizzo protocollo@consob.it (negli altri casi). Occorrerà specificare come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicare all’inizio dell’oggetto “*MAR Internal Dealing*”.

ART. 5 – OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ; TERMINI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO

- 5.01 I Soggetti Rilevanti comunicano alla Società le Operazioni Rilevanti riferibili a loro stessi e/o alle rispettive Persone Collegate entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data dell’effettuazione di tali Operazioni Rilevanti; tale termine si riduce a 2 (due) giorni lavorativi in caso di applicabilità del precedente paragrafo 4.02.
- 5.02 I Soggetti Rilevanti dovranno trasmettere alla Società la comunicazione prevista dal precedente paragrafo 5.01 mediante compilazione dello Schema, indirizzandolo al Referente, come definito al successivo articolo 11, utilizzando di regola i seguenti indirizzi di posta elettronica: tamburi.spa@legalmail.it.

Qualora non sia possibile utilizzare l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra, le comunicazioni potranno essere inviate, con preavviso telefonico al n. 02-8858801, al seguente indirizzo di posta elettronica: tamburiinvestmentpartners@tamburi.it.

Resta inteso che la Società potrà in ogni momento comunicare ai Soggetti Rilevanti, ai sensi del precedente paragrafo 3.07(ii), ulteriori modalità di comunicazione ovvero eventuali modifiche alle modalità sopra elencate.

ART. 6 – OBBLIGHI E MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI RILEVANTI

- 6.01 La Società pubblica le informazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo 5.01 dai Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

ART. 7 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI

- 7.01 I Soggetti Rilevanti dovranno tempestivamente rendere noto alle rispettive

Persone Collegate la sussistenza delle condizioni in base alle quali le stesse sono tenute, a loro volta, a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

ART. 8 – DIVIETO O LIMITAZIONE DEL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI

8.01 Fatto salvo quanto previsto ai successivi paragrafi, ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere Operazioni Rilevanti per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente relative agli Strumenti Finanziari o agli Strumenti Finanziari Collegati, durante un periodo di chiusura (“Closed Period”) di 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale e della relazione finanziaria annuale nonché di ulteriori rapporti finanziari periodici che la Società è tenuta a pubblicare, secondo le regole di Borsa Italiana S.p.A. o della normativa tempo per tempo vigente.

8.02 La Società potrà consentire ad un Soggetto Rilevante di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un *Closed Period*:

- (i) in base ad una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle Azioni; o
- (ii) in ragione delle caratteristiche dell’operazione nel caso di Operazione Rilevante condotta contestualmente o in relazione ad un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o di un programma di risparmio, una garanzia o diritto ad Azioni, o ancora Operazioni Rilevanti in cui la titolarità effettiva dello strumento finanziario in questione non è soggetta a variazioni.

8.03 In ogni caso, il Soggetto Rilevante ha il diritto di effettuare negoziazioni nel corso di un *Closed Period* a condizione che:

- (i) sia soddisfatta una delle circostanze di cui al precedente paragrafo 8.02; e
- (ii) il Soggetto Rilevante sia in grado di dimostrare che l’Operazione Rilevante specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Closed Period*.

8.04 Nelle circostanze di cui al precedente paragrafo 8.02, sub (i), prima di qualsiasi negoziazione durante il *Closed Period* il Soggetto Rilevante dovrà richiedere alla Società, tramite richiesta scritta motivata trasmessa al Consiglio di Amministrazione, l’autorizzazione a vendere immediatamente le sue Azioni durante il *Closed Period*.

Tale richiesta dovrà contenere una descrizione dell’operazione considerata ed una spiegazione del motivo per cui la vendita delle Azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle Azioni durante il *Closed Period*,

la Società effettuerà una valutazione caso per caso della richiesta scritta del Soggetto Rilevante e potrà autorizzare la vendita immediata delle Azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, in conformità a quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 522/2016.

8.05 Con riguardo alle circostanze di cui al precedente paragrafo 8.02, sub (ii), la Società acconsente sin da ora a che un Soggetto Rilevante negozi per proprio conto o per conto di terzi durante un *Closed Period* nei seguenti casi:

- (i) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della normativa tempo per tempo vigente e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - b. il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;
- (ii) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il *Closed Period*, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli Strumenti Finanziari sono concessi e l'importo degli Strumenti Finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli Strumenti abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- (iii) il Soggetto Rilevante esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un *Closed Period*, e vende le Azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversine, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a. il Soggetto Rilevante notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - b. la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
 - c. il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società. I piani di incentivazione tempo per tempo approvati dalla Società devono intendersi rientranti nell'ambito di applicazione del presente paragrafo.
- (iv) il Soggetto Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari dalla Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima di un *Closed Period*, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - b. il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - c. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il *Closed Period*, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel *Closed Period*;
- (v) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- (vi) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni della Società e la data finale di tale acquisizione è compresa nel *Closed Period*, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento, e la Società accetti la spiegazione fornita.

8.06 Le decisioni di cui al presente paragrafo sono di competenza del Presidente e Amministratore Delegato o del Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società a tal uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione.

8.07 Fermo restando quanto sopra disposto, il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di quanto consentito dalla legge applicabile, potrà ulteriormente vietare o limitare, a tutti o ad alcuni Soggetti Rilevanti, la possibilità di effettuare tutte o alcune delle Operazioni Rilevanti. A tal fine i Soggetti Rilevanti vengono tempestivamente informati, a cura del Referente (come definito al successivo articolo 11) delle date e/o degli eventi individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società e delle restrizioni da esso previste; a loro volta, i Soggetti Rilevanti ne informeranno le rispettive Persone Collegate.

ART. 9 – CASI DI ESCLUSIONE PER LE OPERAZIONI RILEVANTI

9.01 Non sono soggette agli obblighi informativi nei confronti della Società, di CONSOB e del pubblico le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di euro 20.000,00 (ventimila) entro la fine dell'anno solare, o del diverso importo tempo per tempo determinato da CONSOB ai sensi dell'art. 19, paragrafo 9, del MAR; una volta superata la soglia di cui sopra nel corso dell'anno solare, tutte le successive Operazioni Rilevanti sono soggette agli obblighi informativi previsti dal presente Codice, indipendentemente dal controvalore.

9.02 L'importo delle Operazioni Rilevanti viene calcolato sommando, senza compensazione, le Operazioni Rilevanti effettuate per conto di ciascun Soggetto

Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Collegate a ciascuno di tali Soggetti Rilevanti. Ai fini del calcolo del controvalore delle Operazioni Rilevanti inerenti agli Strumenti Finanziari Collegati, si avrà riguardo al valore degli Strumenti Finanziari sottostanti.

9.03 Non sono soggette agli obblighi informativi nei confronti della Società, di CONSOB e del pubblico le Operazioni Rilevanti relative a Strumenti Finanziari Collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento dell'operazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (i) lo Strumento Finanziario Collegato è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- (ii) lo Strumento Finanziario Collegato fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
- (iii) lo Strumento Finanziario Collegato è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la relativa Persona Collegata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera i) o ii).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la relativa Persona Collegata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

ART. 10 – SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE

10.01 Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare, fra i dirigenti della stessa, il soggetto preposto all'effettuazione delle comunicazioni previste ai sensi del MAR, del presente Codice e da ogni altra applicabile disposizione, stabilendone i limiti dei poteri e delle competenze nonché l'eventuale remunerazione (il "Referente"). Il Consiglio di Amministrazione è competente anche per quanto riguarda la revoca e il rinnovo della nomina del Referente.

10.02 Il Referente provvede a:

- (a) verificare la corretta applicazione della procedura diretta a identificare i Soggetti Rilevanti e a predisporre e mantenere aggiornato un elenco di tali Soggetti Rilevanti; nonché ad aggiornare ed a conservare l'archivio di cui al precedente paragrafo 3.08;
- (b) curare, ai sensi del precedente articolo 3, l'informativa ai Soggetti Rilevanti della loro identificazione come tali e degli obblighi in capo agli stessi ai sensi

- del Codice e delle disposizioni di legge;
- (c) sottoporre ed ottenere da ciascun Soggetto Rilevante, ai sensi dell'articolo 3, una dichiarazione scritta avente ad oggetto la ricevuta, presa visione ed accettazione del Codice, dell'ulteriore documentazione prevista dal medesimo articolo e la presa di conoscenza dell'inclusione del proprio nominativo nell'elenco dei Soggetti Rilevanti di cui al precedente punto (a);
 - (d) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a CONSOB, al mercato e a Borsa Italiana a cui, a norma del Codice, la Società sia chiamata;
 - (e) vigilare sull'applicazione del Codice e riferire alla Dottoressa Alessandra Gritti e per essa al Consiglio di Amministrazione della Società dell'eventuale opportunità di apportare al presente Codice e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente ed ai migliori standard della prassi nazionale.

ART. 11 – SANZIONI

11.01 L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente Codice comporterà le responsabilità di cui alle vigenti normative. Per i soggetti dipendenti l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

11.02 È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei Soggetti Rilevanti, degli obblighi informativi e comportamentali loro imposti dalla vigente normativa e dal presente Codice. L'eventuale accordo con la Società al fine dell'effettuazione, da parte di quest'ultima, delle previste comunicazioni alla Consob non esclude la responsabilità dei Soggetti Rilevanti in relazione agli obblighi loro imposti.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.01 Ciascun Soggetto Rilevante, mediante sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1, fornisce irrevocabilmente il proprio consenso al trattamento dei dati richiesti in applicazione del presente Codice, al solo fine di adempiere alla normativa applicabile e alle prescrizioni regolamentari emanate da CONSOB. Ciascun Soggetto Rilevante acconsente, inoltre, a che le medesime informazioni possano essere inserite, anche per sintesi, nel Bilancio, nella Relazione Semestrale e nelle Relazioni Trimestrali della Società, in applicazione delle vigenti normative.

Allegato 1

SPETTABILE

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

VIA PONTACCIO 10

20121 MILANO

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA DOTTRESSA ALESSANDRA GRITTI

Il sottoscritto/La sottoscritta _____

- preso atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti di cui al codice di comportamento di Tamburi Investment Partners S.p.A. per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative a operazioni su azioni TIP o su strumenti finanziari ad esse collegati compiute da "Soggetti Rilevanti" e da persone ad essi strettamente legate, adottato dalla Società (il "Codice");
- attestando di avere ricevuto copia dell'indicato Codice e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico e a carico della Società dell'indicato Codice e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;
- consapevole della disponibilità della Società ad effettuare in nome e per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Collegate (come definiti nel Codice) le comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa tempo per tempo vigente, nei limiti ed alle condizioni stabilite nel Codice;

tutto ciò
premessso

- (i) dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni del Codice e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, all'osservanza delle stesse;
- (ii) si impegna a notificare per iscritto alle rispettive Persone Collegate (come definite ai sensi del Codice) la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Codice e di conservarne copia. A tale proposito, si indicano quali Persone Collegate riconducibili al/alla sottoscritto/a:

NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	TIPOLOGIA DI LEGAME

- (iii) si impegna a far sì – anche ai sensi dell'art. 1381 del codice civile – che le Persone Collegate sopra indicate osservino con la massima diligenza, per quanto di loro

Allegato 1

- competenza, le disposizioni del Codice e della normativa tempo per tempo vigente;
- (iv) si impegna a comunicare tempestivamente al Referente ogni variazione o novità rispetto alle informazioni comunicate con la presente;
- (v) indica i seguenti recapiti personali:

n. tel. cellulare e fisso _____

indirizzo email _____

(data)

(firma)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 (T.U. sulla Privacy come novellato dal D.Lgs. 101/2018), [il Sottoscritto/la Sottoscritta] presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento da parte della Società dei dati personali contenuti nella presente comunicazione per le finalità di cui al Codice, salvi i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

(data)

(firma)

Allegato 2

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro collegate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona collegata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone collegate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona collegata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[—Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> — <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>

Allegato 2

b)	Natura dell'operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p>					
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 5px;">Prezzo/i</th> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> </tr> </table>	Prezzo/i		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 5px;">Volume/i</th> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> </tr> </table>	Volume/i	
Prezzo/i							
Volume/i							
		<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>					
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> — <i>sono della stessa natura;</i> — <i>sono effettuate lo stesso giorno e</i> — <i>sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> — <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di</i></p>					

Allegato 2

		<i>regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>